



Periodico IUS et SALUS

Iscritto al Tribunale di Roma
in data 28/03/2019 al n. 40/2019

Fascicolo: 3/2023
Roma, 16/10/2023

Neutralità del *pay-back* rispetto alla spesa pubblica farmaceutica

di Enrico Speranza

Avvocato

Cultore della materia Diritto farmaceutico

**SOMMARIO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA,
Sezione Terza Quater, Sentenza n. 7405/2023 (pubblicazione: 02/05/2023).**

Presidente: Claudia Lattanzi;

Cons. Estensore: Francesca Ferrazzoli.

Il sistema del “pay-back” si caratterizza per la sua totale neutralità rispetto alla spesa pubblica farmaceutica, poiché la richiesta delle imprese del settore di aderire a tale meccanismo è vincolata alle “tabelle di equivalenza degli effetti economicofinanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche”.

L’adesione al sistema del pay-back di cui all’art. 1, comma 796, lett. g), l. n. 296/2006 in nessun caso può comportare un maggior onere economico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzandosi per la sua totale neutralità rispetto alla spesa farmaceutica, in quanto le aziende farmaceutiche che optano per il rinnovo dell’adesione al pay-back riversano ex post a ciascuna Regione pro-quota il 5% che sarebbe stato altrimenti detratto ex ante dal prezzo di mercato del medicinale a titolo di riduzione obbligatoria.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 7405/2023, ha accolto il ricorso di una società farmaceutica avverso l'esclusione dal meccanismo del "Payback 5%" di alcuni medicinali che scontano l'inserimento in Lista di Trasparenza.

In sintesi, la ricorrente ha dedotto che le imprese farmaceutiche avrebbero il diritto di optare per il sistema del payback rispetto a tutti i propri farmaci, indipendentemente dal fatto che essi siano brevettati o equivalenti.

L'AIFA si è costituita eccependo di avere escluso, dall'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), della l. 27.12.2006, n. 296, alcuni farmaci in lista di trasparenza a base di beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato poiché l'adesione al sistema del payback per i farmaci di cui all'art. 7 del d.l. n. 347/2001, in alcuni casi potrebbe comportare un maggior onere economico per il SSN.

Il Collegio ha osservato che *«il meccanismo del "pay-back" è stato introdotto dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per ottenere una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, consentendo l'erogazione di risorse economiche alle regioni e, al contempo, la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il prezzo dei propri farmaci in base alle loro strategie di mercato. Tramite questo sistema, infatti, le imprese produttrici possono chiedere all'Aifa la sospensione della riduzione dei prezzi del 5% in cambio di un trimestrale versamento ("pay-back") del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle regioni, dimodoché le case farmaceutiche, anziché applicare le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci della classe "A" di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita, versando successivamente una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo del 5%».*

La norma si propone l'obiettivo di rendere più flessibile il mercato farmaceutico, consentendo, da un lato l'erogazione di risorse economiche in favore delle Regioni a sostegno della spesa farmaceutica e, dall'altro lato la possibilità per le aziende farmaceutiche di effettuare le scelte sui prezzi dei loro farmaci sulla base di strategie di mercato, senza impattare di fatto sulla spesa farmaceutica pubblica.

Ciò posto, il Giudice amministrativo, nella ricostruzione della normativa di riferimento del procedimento di payback 5% effettuata, ha rilevato che *«unico caso di decadenza dal sistema del payback contemplato dalla norma in esame è quello della mancata corresponsione nei termini previsti degli importi dovuti a tale titolo».*

Nello specifico il TAR Lazio ha affermato che *«la norma in esame - lett. g) del comma 796, della suddetta l. 296/2006 - ha previsto che le aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione, "nei confronti di tutti i propri farmaci" della misura dell'ulteriore riduzione del 5 % dei prezzi».*

Secondo il giudice amministrativo la normativa in questione non lascia margini interpretativi sulle eventuali cause di esclusione dal procedimento. Infatti, lo stesso ribadisce che *«si ritiene che l'Aifa ha escluso i*

farmaci de quibus dal beneficio in esame senza alcuna copertura normativa. La preclusione di cui al predetto documento metodologico per il calcolo del payback 5% per l'anno 2022 del 14.6.2022 si pone in contrasto con la norma citata, e non può ritenersi espressione di legittimo esercizio discrezionalità tecnica, non trovando fondamento in nessuna disposizione di legge, né posando su una motivazione condivisibile».

Il Tar Lazio ha inoltre ritenuto non fondate le motivazioni addotte dall'Agencia in difesa dei provvedimenti impugnati relative all'esigenza di contenere la spesa farmaceutica pubblica, in quanto *«il sistema del “pay-back” si caratterizza per la sua totale neutralità rispetto alla spesa pubblica farmaceutica, poiché la disposizione che lo ha introdotto, ovverosia il già citato art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006, ha statuito che la richiesta delle imprese del settore di aderire a tale meccanismo è vincolata alle “tabelle di equivalenza degli effetti economicofinanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche».*

A tale riguardo, il TAR non si è discostato dall'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2491/21), resa nell'ambito di fattispecie analoga a quella sottesa al contenzioso in oggetto. In particolare, il TAR ha richiamato la succitata decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui ha stabilito che *«L'adesione al sistema del pay-back di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), l. n. 296/2006 in nessun caso può comportare un maggior onere economico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzandosi per la sua totale neutralità rispetto alla spesa farmaceutica, in quanto le aziende farmaceutiche che optano per il rinnovo dell'adesione al payback riversano ex post a ciascuna Regione pro-quota il 5% che sarebbe stato altrimenti detratto ex ante dal prezzo di mercato del medicinale a titolo di riduzione obbligatoria».*

Giurisprudenza utile:

- Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza del 24/03/2021, n. 2491;

Pubblicato il 02/05/2023

N. 07405/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11522/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11522 del 2022, proposto da Chiesi Farmaceutici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Carlotta Ungaretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142;

contro

Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

- della determina del Direttore Generale dell'AIFA n. DG/285/2022 del 27.6.2022, pubblicata in GURI Serie Generale 30.6.2022, n. 151, recante “*Procedura Pay-Back 5% - Anno 2022*”, e relativi Allegati (all. 1), nella parte in cui ha disposto il ripristino con decorrenza dall'1 luglio 2022 della riduzione del 5% dei prezzi per i medicinali a base di beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato “*FOSTER 100 mcg + 6mcg polvere per inalazione*”, AIC 037789031, “*FOSTER 200 mcg + 6mcg polvere per inalazione*”, AIC 037789106, e “*INUVER 100 mcg + 6mcg polvere per inalazione*”, AIC 037798030, con inserimento nel relativo elenco contenuto nell'Allegato 2, così implicitamente statuendo di non accogliere la richiesta della Società ricorrente di avvalersi per tutte le specialità del proprio listino, incluse quindi anche le confezioni di medicinali di cui sopra, della cd. procedura di payback con correlativa sospensione della riduzione dei prezzi del 5%;

- della determina del Direttore Generale dell'AIFA n. DG/297/2022 del 6.7.2022, pubblicata in GURI Serie Generale 11.7.2022, n. 160, recante “*Modifica dell'allegato n. 2 della determina n. 285/2022 del 27 giugno 2022, concernente «Procedura Pay-Back 5% - Anno 2022»*” e relativo Allegato 1 (all. 2), nella parte in cui,

senza tenere conto delle richieste di rettifica avanzate dalla Società ricorrente, ha confermato in parte qua l'elenco Allegato sub 2 alla determina AIFA n. 285/2022;

- se ed in quanto atto presupposto, del comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 14.6.2022 (all. 3), recante “*Avvio procedimento e apertura piattaforma Pay-Back 5% - anno 2022*”, dichiaratamente valido anche come avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 7 e ss., l. 241/1990;

- se ed in quanto atto presupposto, del documento recante “*Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2022*” (all. 4), pubblicato sul sito AIFA unitamente al comunicato sub (iii) e pubblicato altresì in GURI 30.6.2022 in allegato alla determina sub (i);

- di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi tutti gli atti istruttori – non conosciuti dalla ricorrente – che hanno condotto all'adozione del provvedimento conclusivo sub (i) come parzialmente modificato con la determina del 6.7.2022 sub (ii).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

La Chiesi Farmaceutici Spa è titolare dell'AIC dei medicinali Foster e Inuver, a base di beclometasone dipropionato/formoterolo fumarato, inseriti per la prima volta in Lista di trasparenza a far tempo dal 15.2.2022 con identico prezzo al pubblico.

La società ha annualmente chiesto all'AIFA che fosse sospesa la riduzione del prezzo del 5% delle predette specialità, dichiarando contestualmente il proprio impegno al versamento, a favore delle Regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA.

L'Agenzia del farmaco ha accolto sistematicamente tale richiesta, da ultimo nel 2021 con determina n. DG/781/2021, disponendo il ripristino del prezzo pieno di vendita dei farmaci in questione, subordinato al versamento dei predetti importi a favore delle Regioni interessate.

Con comunicato del 14.6.2022, è stato avviato il procedimento afferente al payback 5% di cui alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, all'esito del quale Aifa ha stabilito che anche per l'anno 2022 le aziende farmaceutiche avrebbero potuto avvalersi della sospensione della riduzione del 5% relativamente alle confezioni movimentate nel corso dell'anno 2021.

In data 24 giugno 2022, la Chieti ha inoltrato la propria dichiarazione di volersi avvalere nei confronti di tutte le specialità del proprio listino della predetta sospensione della riduzione del 5%, impegnandosi espressamente a versare alle Regioni l'importo corrispondente al controvalore di tale riduzione, calcolato in complessivi Euro 3.969.379,66, entro la scadenza indicata dall'Agenzia del 27.6.2022.

Con determina n. DG/285/2022 recante “*Procedura Pay-Back 5% - Anno 2022*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.6.2022, non è stato riconosciuto dall'AIFA l'accesso al payback 5% - e quindi è stato ripristinato il prezzo al pubblico ridotto della predetta percentuale con decorrenza dall'1 luglio 2022 - per le confezioni dei medicinali FOSTER 100 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione, FOSTER 200 microgrammi/6 microgrammi polvere per inalazione e INUVER che scontano l'inserimento in Lista di trasparenza a far tempo dal 15.2.2022.

L'esponente ha quindi inviato all'Agenzia del farmaco in data 5.7.2022 una richiesta di revisione della predetta determina *in parte qua*.

In assenza di riscontro, ha prima sollecitato Aifa con pec dell'11.7.2022 e del 19.7.2022, quindi ha diffidato Aifa ad assumere un provvedimento espresso sul punto con ulteriore pec del 2.9.2022.

Con ricorso notificato in data 28 settembre ha infine adito questo Tribunale, chiedendo l'annullamento, previa sospensione degli effetti, in parte qua della ridetta determina DG/285/2022 del 27.6.2022, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione.

A sostegno della propria domanda ha articolato un unico motivo di diritto deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. g), l. 27.12.2006, n. 296 e degli artt. 3, 41, 97 Cost., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l.347/2001.

In sintesi, ha dedotto che le imprese farmaceutiche avrebbero il diritto di optare per il sistema del payback rispetto a tutti i propri farmaci, indipendentemente dal fatto che essi siano brevettati o equivalenti. L'Aifa non avrebbe in alcun modo motivato la scelta di non accogliere l'istanza di payback per i farmaci oggetto del presente giudizio.

Si è costituita l'Aifa contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, ha sostenuto di avere escluso dall'applicazione del beneficio in parola i farmaci in lista di trasparenza – FOSTER e INUVER in polvere – poiché l'adesione al sistema del payback per i farmaci di cui all'art. 7, d.l. 347/2001, in alcuni casi potrebbe comportare un maggior onere economico per il SSN.

All'udienza pubblica del 26 aprile 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Osserva innanzitutto il Collegio che il meccanismo del “pay-back” è stato introdotto dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per ottenere una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, consentendo l'erogazione di risorse economiche alle regioni e, al contempo, la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il prezzo dei propri farmaci in base alle loro strategie di mercato.

Tramite questo sistema, infatti, le imprese produttrici possono chiedere all'Aifa la sospensione della riduzione dei prezzi del 5% in cambio di un trimestrale versamento (“pay-back”) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle regioni, dimodoché le case farmaceutiche, anziché applicare le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci della classe "A" di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita, versando successivamente una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo del 5%.

In particolare, il predetto art. 1 comma 796 l. 296/2006 prevede che: *“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: ... g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007- 29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base alle tabelle di*

equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni e all'erario devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006; in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti; i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h)".

L'adesione al sistema del “pay-back” da parte dei produttori farmaceutici avviene su base annuale e l'Aifa provvede di volta in volta sulle rispettive richieste annuali.

Unico caso di decadenza dal sistema del payback contemplato dalla norma in esame è quello della mancata corresponsione nei termini previsti degli importi dovuti a tale titolo.

Scopo della norma è rendere più flessibile il mercato farmaceutico, consentendo da un lato l'erogazione di risorse economiche in favore delle Regioni a sostegno della spesa farmaceutica, e dall'altro la possibilità per le aziende farmaceutiche di effettuare le scelte sui prezzi dei loro farmaci sulla base di strategie di mercato senza impattare di fatto sulla spesa farmaceutica pubblica.

Tuttavia, nel documento metodologico per il calcolo del payback 5% per l'anno 2022, reso disponibile sul portale AIFA in data 14.6.2022 e pubblicato in GURI 30.6.2022 viene esplicitamente riportato (lettera B) che “Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia H, in commercio e con vendite alla data del 31 Dicembre 2021, con l'esclusione dei prodotti emoderivati di origine estrattiva, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata Legge 16 novembre 2001 n. 405 e ss.mm.ii. con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 euro”.

Orbene, atteso che la norma in esame - lett. g) del comma 796, della suddetta l. 296/2006 - ha previsto che le aziende farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione, “*nei confronti di tutti i propri farmaci*” della misura dell'ulteriore riduzione del 5 % dei prezzi, si ritiene che l'Aifa ha escluso i farmaci de quibus dal beneficio in esame senza alcuna copertura normativa.

La preclusione di cui al predetto documento metodologico per il calcolo del payback 5% per l'anno 2022 del 14.6.2022 si pone in contrasto con la norma citata, e non può ritenersi espressione di legittimo esercizio discrezionalità tecnica, non trovando fondamento in nessuna disposizione di legge, né posando su una motivazione condivisibile.

Invero, le contestate disposizioni non trovano logica giustificazione nella necessità di contenere la spesa farmaceutica pubblica, come pretenderebbe l'Aifa, e ciò in quanto le aziende farmaceutiche, che optano il rinnovo dell'adesione al pay-back, riversano ex post a ciascuna Regione pro quota il 5% che sarebbe stato altrimenti detratto ex ante dal prezzo di mercato del farmaco a titolo di riduzione obbligatoria.

In sostanza, il sistema del “pay-back” si caratterizza per la sua totale neutralità rispetto alla spesa pubblica farmaceutica, poiché la disposizione che lo ha introdotto, ovverosia il già citato art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006, ha statuito che la richiesta delle imprese del settore di aderire a tale meccanismo è vincolata alle “*tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche*”. In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, da ultimo con la decisione n. 2491/2021, con la quale ha affermato che: “*L'adesione al sistema del pay-back di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), l. n. 296/2006 in nessun caso può comportare un maggior onere economico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzandosi per la sua totale neutralità rispetto alla spesa farmaceutica, in quanto le aziende farmaceutiche che optano per il rinnovo dell'adesione al pay-back riversano ex post a ciascuna Regione pro-quota il 5% che sarebbe stato altrimenti detratto ex ante dal prezzo di mercato del medicinale a titolo di riduzione obbligatoria*”.

4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'Aifa in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge ed alla restituzione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudia Lattanzi, Presidente FF

Roberto Vitanza, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi

IL SEGRETARIO

Con ordinanza n. 10502/2023 è stata disposta la seguente correzione sulla sentenza n. 7405/2023: le parole “lo respinge” devono essere sostituite con “lo accoglie”.